



TRIBUNALE DI MASSA

Volontaria Giurisdizione

R.G. n. 2108/2017 V.G. Eredità Giacente [REDACTED]

Curatore Avv. Jacopo Giovanni Valente Cancogni

Il Tribunale di Massa, sezione volontaria giurisdizione, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott. Alessandro Pellegrini,

Letti gli atti del procedimento dell'eredità giacente;

-vista l'istanza deposita dal Curatore in data 05.06.2019;

-visto il decreto emesso dal Collegio del Tribunale di Massa depositato in data 17.06.2019 con cui è stata autorizzata la vendita del bene immobile facente parte dell'eredità giacente;

-considerate le peculiarità della vendita immobiliare nell'eredità giacente;

ritenuto che anche in tale ipotesi possano ricorrere i presupposti per disporre la vendita con modalità telematiche (segnatamente, **vendita senza incanto con eventuale gara in modalità sincrona telematica**) e nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32;

P.Q.M.

IL GIUDICE

AUTORIZZA la vendita del compendio nei termini di seguito indicati;

DELEGA come delegato alla vendita e custode del bene immobile l'**Avv. Jacopo Giovanni Valente CANCOGNI**;

FISSA le seguenti condizioni generali per l'espletamento delle operazioni delegate al professionista.



1. DESCRIZIONE LOTTO

1.1 DISPONE la vendita del bene nei termini di seguito indicati:

BENE meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore Architetto Luca Martini;

LOTTI come formati dall'Esperto;

VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO:

- **per ogni lotto come da prezzo base d'asta dell'ultima vendita senza incanto andata deserta, previa riduzione del 25%**, qualora sia già stato effettuato almeno un primo esperimento di vendita;

- **per ogni lotto come da perizia**, confermando il prezzo base del bene come stabilito dall'Esperto, sulla scorta di indagini ampie e corrette ed in esito ad un percorso motivazionale del tutto esente da vizi logici, qualora debba ancora essere esperito il primo tentativo di vendita.

2. SPESE

2.1 DETERMINA:

a) in **€ 1.000,00 il fondo spese** da versare da parte del ricorrente sul conto corrente intestato alla procedura per le prime incombenze della procedura, **entro trenta giorni** dalla comunicazione eseguita dal professionista a mezzo PEC a parte ricorrente con la richiesta di versamento (con indicazione dell'importo complessivo) e delle coordinate bancarie del conto corrente (non trattandosi di un compenso, non sarà emessa fattura e non saranno da riconoscersi Iva o alcun onere previdenziale).

Si precisa che le spese di pubblicazione degli avvisi di vendita sui siti internet e sui quotidiani **non** sono ricomprese nel sopraindicato fondo spese, in quanto a carico del ricorrente ex art. 95 c.p.c..

b) in **€ 500,00 per ogni lotto posto in vendita il contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche** da parte dell'attore (o da altra parte che intenda



assumersene l'onere), sul conto corrente vincolato al procedimento, **entro trenta giorni** dalla comunicazione eseguita dal professionista a mezzo PEC al creditore procedente con la richiesta di versamento (con indicazione dell'importo complessivo) e delle coordinate bancarie del conto corrente (non trattandosi di un compenso, non sarà emessa fattura e non saranno da riconoscersi Iva o alcun onere previdenziale).

2.2 DISPONE che in caso di mancato versamento nel termine stabilito, senza giustificato motivo, il professionista Delegato provvederà a rimettere senza indugio il fascicolo al giudice per gli opportuni provvedimenti.

2.3 AVVERTE che il **comportamento omissivo** del ricorrente in punto di versamento delle suindicate somme, nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della eventuale dichiarazione di improseguibilità del procedimento.

3. CONTO CORRENTE

3.1. AUTORIZZA il professionista delegato ad operare sul conto corrente già intestato alla summenzionata procedura avente n. 817940-80-15 intestato a PROC 2108 2017 RGA VG TRIB MS c/o Curat. Cancogni Jacopo Banca Carige filiale di Massa con coordinate bancarie Iban IT05Q0617513602000081794080

b) su tale conto siano depositate anche le somme dovute a titolo di cauzione per la partecipazione alla vendita da parte degli offerenti, il saldo del prezzo di aggiudicazione e le spese di trasferimento versate dall'aggiudicatario;

4. TERMINI

4.1. DISPONE che:

a) il professionista delegato provveda alla fissazione del primo esperimento di vendita nel termine di **150 giorni** dalla data della presente ordinanza;

b) in caso di esito positivo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato provveda alle operazioni successive nel termine di **180 giorni** dalla data dell'aggiudicazione;



c) in caso di esito negativo dei tentativi di vendita di seguito autorizzati, il professionista delegato rimetta gli atti al giudice nel termine massimo di **18 mesi** dalla data della presente ordinanza, con una relazione scritta che illustri in maniera analitica lo svolgimento della vendita ed il suo esito nonché il numero e la misura dei ribassi effettuati.

5. CONTROLLI E ADEMPIMENTI

5.1. DISPONE che il professionista delegato verifichi la titolarità del diritto di proprietà in capo alla defunta e la completezza della relazione di stima depositata dall'esperto Architetto Luca Martini, segnalando tempestivamente al giudice eventuali discordanze e/o carenze;

Ove tali beni risultino in titolarità solo o anche di terzi, ne informerà il Giudice, rimettendogli senza indugio gli atti; identicamente qualora emergano dagli atti e documenti altri creditori iscritti nei confronti dei quali sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto;

5.2. DISPONE

a) che il professionista delegato notifichi copia dell'avviso di vendita agli eventuali creditori iscritti non intervenuti,

b) che presenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza di vendita, un rapporto riepilogativo iniziale della attività svolte;

c) che a decorrere dal deposito di detto rapporto iniziale, ogni sei mesi, il delegato depositi un rapporto riepilogativo dell'attività espletata da cui risulti: lo stato del procedimento, la descrizione del bene, il numero di vendite esperite con i relativi prezzi, la presenza di interessati, il numero delle visite effettuate ed ogni altro elemento che consenta al giudice di valutare quali siano le possibilità di effettiva collocazione del cespite sul mercato;

d) che il Professionista delegato, inoltre, è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di vendita e a tutti gli adempimenti di legge (anche se non espressamente indicati nella presente ordinanza), senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la



vendita se non su ordine o autorizzazione del giudice, nonché a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti del custode giudiziario,

e) che curi di ricevere (o di depositare se incaricato anche della custodia) ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile;

f) che nel caso di insorgenza di difficoltà o contestazioni, il Professionista delegato, potrà rivolgersi al Giudice per i provvedimenti di cui all'art. 591-ter c.p.c.;

g) che inoltre, segnalerà immediatamente al giudice eventuali situazioni di incompatibilità con le parti, i creditori iscritti o intervenuti, quali la titolarità di procure generali o l'esistenza di stabili rapporti professionali, intrattenuti direttamente o in qualità di sostituto processuale, associato o collaboratore stabile del titolare, con i sopra indicati soggetti del procedimento

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELEGATE

6.1 DISPONE che:

a) la deliberazione sulle offerte e le determinazioni consequenziali abbiano luogo a cura del professionista in Tribunale, P.za De Gasperi – Palazzo di Giustizia, piano 1 presso la stanza assegnata ai professionisti delegati (eventualmente altra aula delle udienze vista meglio, in caso di indisponibilità);

b) tutte le altre attività riservate per legge al cancelliere o al giudice abbiano luogo a cura del delegato presso il proprio studio (comunque situato nel Circondario del Tribunale).

7. ESITO NEGATIVO DELLA VENDITA

7.1 DISPONE:

a) che, nell'ipotesi in cui la vendita non abbia esito positivo, il professionista delegato proceda ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c., ribassando il valore d'asta/prezzo di riferimento ogni volta di un quarto;

b) che, nell'ipotesi di esito negativo della vendita pur a seguito dei detti ribassi, quando il professionista non ritenga che il prezzo, per effetto di ulteriori ribassi, non diventi



notevolmente inferiore a quello giusto, a norma dell'art. 586 c.p.c., il professionista delegato rimetta immediatamente gli atti al giudice, allegando una relazione contenente le seguenti informazioni: descrizione del lotto; cronistoria dei tentativi di vendita (con indicazione delle date e dei prezzi); stato di occupazione del lotto (con indicazione anche dei mutamenti *medio tempore* intervenuti rispetto al primo accesso) e cronistoria dell'eventuale attività di liberazione; considerazioni finali sull'opportunità del prosieguo con indicazione di ogni informazione utile al riguardo, tra cui si indicano a titolo meramente esemplificativo: stima originaria eccessiva da parte del perito; immobile privo di segmento di mercato o comunque non appetibile (ad esempio: rudere; immobile abbandonato; terreno non agevolmente raggiungibile; terreno agricolo non appetibile; ecc.); fattori esterni (immobile ubicato in aree depresse e/o degradate; immobile ubicato in contesto familiare dell'esecutato; onere di costituzione o sottoposizione a servitù prediali; procedimenti giudiziari civili, penali ed amministrativi pendenti in relazione al bene; immobile sottoposto ad ordine di demolizione da parte della P.A.; ecc.); assenza e/o presenza di richieste di visita da parte di potenziali acquirenti; situazioni temporanee di assenza di domanda di mercato; opportunità di diversa formulazione dei lotti.

8. DISCIPLINA VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' SINCRONA TELEMATICA

DISPONE che il professionista espleti le operazioni delegate e rediga l'avviso di vendita secondo lo schema reperibile sul sito del tribunale, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

CONDIZIONI GENERALI DELLA VENDITA

8.1. Avviso di vendita

DISPONE:

a) che il professionista delegato inserisca nell'avviso di vendita la descrizione del bene oggetto della vendita ed indichi sempre separatamente sia il "valore d'asta/prezzo di riferimento", sia l' "offerta minima" per l'aggiudicazione (offerta corrispondente al 75% del



valore d'asta e da indicare comunque numericamente e non con la mera indicazione della detta percentuale);

b) che il professionista delegato indichi nell'avviso di vendita:

- il **TERMINE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE A DATA FISSA, LA DATA DELLA VENDITA NEL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE SOPRA INDICATO** (con specificazione anche dell'ora) e precisi che, in

tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime e, eventualmente, all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza;

- il termine per la formulazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo (con esclusione del sabato);

- che – in caso di plurime offerte ammissibili – la gara avrà luogo nella forma della **VENDITA SINCRONA con le modalità telematiche** indicate nel prosieguo della presente ordinanza;

c) che il professionista delegato indichi, nell'avviso di vendita, per l'ipotesi di avvio della gara tra più offerenti:

- il **TERMINE DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI** (ovverosia, il termine entro il quale gli offerenti potranno formulare offerte in rilancio con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza);

- la **DATA PER LE DETERMINAZIONI FINALI SULLE OFFERTE** (coincidente con il giorno della scadenza del termine per lo svolgimento della gara tra gli offerenti, con esclusione del sabato e dei giorni festivi);

8.2. Cauzione

DISPONE che l'offerente versi – con le modalità telematiche di seguito indicate – una somma pari al **dieci per cento (10%) del prezzo offerto**, a titolo di cauzione, che sarà in ogni caso trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto;



8.3. Verifica di ammissibilità e deliberazione sulle offerte

DISPONE:

a) che il professionista verifichi preliminarmente l'ammissibilità delle offerte in conformità alle prescrizioni generali degli artt. 571 e seguenti c.p.c. e delle prescrizioni speciali contenute nella presente ordinanza;

b) che, all'esito della verifica sull'ammissibilità delle offerte, il professionista proceda come segue:

I. nell'ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA AMMISSIBILE:

i. se l'offerta sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente;

ii. se l'offerta sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita (ovviamente, nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sia accolta ed il bene aggiudicato all'offerente salvo che:

- il professionista ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale);

In tal caso, il professionista pronuncerà nuovo avviso di vendita e comunicherà la circostanza al giudice delegato

II. nell'ipotesi di presentazione di PIU' OFFERTE AMMISSIBILI:

i. il professionista procederà anzitutto ad avviare la gara tra gli offerenti (che avrà luogo con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza);

ii. all'esito della scadenza del termine di svolgimento della gara tra gli offerenti il professionista procederà a verificare l'eventuale formulazione di rilanci ed alle determinazioni sull'aggiudicazione nei seguenti termini:

- il professionista individuerà la migliore offerta tenendo conto – nell'ordine di seguito indicato – dei seguenti elementi: i) maggior importo del prezzo offerto; ii) a parità di prezzo



offerto, maggior importo della cauzione prestata; iii) a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo; iv) a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta;

iii. il professionista procederà infine come segue:

- qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento, in fase di gara dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara) sia pari o superiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita, il bene sarà aggiudicato al miglior offerente come sopra individuato;
- qualora il miglior prezzo offerto all'esito della gara o comunque il miglior prezzo risultante all'esito dell'avvio della stessa (e ciò anche nel caso in cui non siano formulate offerte in aumento) sia inferiore al "valore d'asta/prezzo di riferimento" indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione, il professionista non darà luogo all'aggiudicazione e procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali;

8.4. Saldo prezzo

8.4.1 DISPONE:

a) che il versamento del saldo del prezzo debba aver luogo entro il termine indicato in offerta, oppure, nel caso nell'offerta non sia indicato un termine o nel caso nell'offerta sia indicato un termine superiore rispetto a quello di seguito indicato, entro il **termine di 120 giorni dall'aggiudicazione** (termine soggetto a sospensione feriale);

b) che il versamento del saldo del prezzo debba aver luogo con le seguenti modalità: i) **bonifico bancario** sul conto corrente indicato nell'avviso di vendita (con la precisazione che – ai fini della verifica della tempestività del versamento – si darà rilievo alla data dell'ordine di bonifico); oppure: ii) consegna al professionista delegato di un **assegno circolare** non trasferibile intestato a PROC 2108 2017 RGAVG TRIB MS c/o Curat.



Cancogni Jacopo Banca Carige filiale di Massa con coordinate bancarie Iban IT05Q0617513602000081794080;oppure tramite **mutuo ipotecario** con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, dandone esplicita comunicazione al professionista delegato.

c)L'atto di trasferimento dei beni a favore dell'aggiudicatario sarà stipulato dinanzi ad un notaio da scegliersi, a cura del Curatore, fra gli iscritti al distretto notarile di La Spezia e Massa.

d)Saranno poste a carico del medesimo aggiudicatario, oltre agli onorari notarili, anche tutte le spese conseguenti alla vendita, gli oneri fiscali, compresa l'Iva se dovuta, e quelli legati alla registrazione e trascrizione dell'atto di trasferimento, i cui importi, modalità di pagamento e tempi saranno comunicati dal Curatore;

e) in caso di inadempimento all'obbligazione di pagamento del saldo prezzo e/o delle spese conseguenti alla vendita, gli oneri fiscali, compresa l'Iva se dovuta, e quelli legati alla registrazione e trascrizione dell'atto di trasferimento: i) l'aggiudicazione sia revocata e le somme versate dall'aggiudicatario a titolo di cauzione siano acquisite a titolo di multa; ii) il professionista proceda a fissare immediatamente nuovo esperimento di vendita alle medesime condizioni di cui all'ultimo tentativo di vendita e con cauzione pari al **venti per cento (20%) del prezzo offerto**, trasmettendo gli atti al giudice per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 587 c.p.c.;

Se l'aggiudicatario intenderà, sussistendone i presupposti, beneficiare di agevolazioni previste dalla legge, dovrà dichiararlo all'atto dell'aggiudicazione o mediante apposita dichiarazione scritta resa dinanzi al Notaio rogante

a) che, in ogni caso, all'esito delle operazioni di registrazione e trascrizione dell'atto di trasferimento, il professionista rediga prospetto riepilogativo delle spese a carico dell'aggiudicatario e nel caso proceda alla restituzione di quanto versato in eccedenza; e per l'effetto:



8.5.2 AUTORIZZA il professionista delegato ad operare la restituzione nei termini sopra indicati con disposizione di bonifico a valere sul conto corrente intestato alla procedura;

8.6. Regime della vendita

PRECISA:

a) che la vendita ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

b) che la vendita è a corpo e non a misura;

c) che non è prevista la emissione di un decreto di trasferimento, ma l'atto conclusivo della procedura consiste nel verbale di aggiudicazione definitivo ex art. 191 disp.att. c.p.c., poiché, secondo la Cassazione dell' 8 marzo 1995 n. 10587 *"deve ritenersi che la vendita dei beni ereditari si conclude col processo verbale predetto, equivalente dell'atto notarile"* e che pertanto il delegato procederà, in fase di aggiudicazione a redigere un verbale di aggiudicazione provvisorio esente da registrazione;

d) che a seguito del saldo prezzo e saldo spese (descritte al punto 8.4.1 lettera d), verrà redatto atto notarile che sia contemporaneamente verbale di aggiudicazione definitivo ed un atto pubblico (annotato a repertorio e conservato a raccolta e chiaramente assoggettato a registrazione, trascrizione e voltura), con l'intervento del curatore dell'eredità giacente come parte venditrice e l'intervento dell'aggiudicatario come parte acquirente e ove lo desiderino anche con l'intervento dei creditori iscritti;

e) che l'atto/verbale di aggiudicazione definitivo redatto dal Notaio (che verrà designato dal curatore) dovrà contenere, oltre ai contenuti minimi dell'atto notarile, anche le ulteriori indicazioni previste dall'art. 126 c.p.c.;

f) che inoltre, a differenza delle esecuzioni immobiliari, la vendita non comporta la liberazione dell'immobile dalle ipoteche e/o delle trascrizione di pignoramenti e/o di altro vincolo col verbale di aggiudicazione definitivo/atto notarile che lo assegna;



g) che nel caso di privilegi iscritti, saranno i titolari degli stessi a dover prestare il loro assenso alla cancellazione;

h) che nel caso di rifiuto alla cancellazione il Curatore provvederà a formare lo stato di graduazione o piano di riparto; e così: - rendere possibile al Giudice delegato di informare il collegio (**data la peculiarità della procedura**) e così procedere in composizione collegiale alla emissione del decreto di purgazione

i) che la liberazione dell'immobile, laddove occupato da terzi senza titolo opponibile, sarà effettuata a cura del custode giudiziario e a spese della procedura, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri;

l) che ogni onere fiscale e/o tributario derivante dalla vendita è a carico del soggetto aggiudicatario;

8.7 Rinvio

DISPONE che, per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applichino le vigenti norme di legge.

9. MODALITA' DELLA VENDITA TELEMATICA SINCRONA

9.1 Disposizioni generali

DISPONE:

che il **GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA** sia la società di seguito indicata:
Edicom Finance S.r.l.;

che il **PORTALE** del gestore della vendita telematica sia il sito di seguito indicato:
www.garavirtuale.it;

che il **REFERENTE DELLA PROCEDURA** incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

9.2 Offerta

DISPONE:



- a) che l'offerta possa essere formulata **esclusivamente con modalità telematiche, personalmente ovvero a mezzo di avvocato a norma dell'art. 579, ultimo comma c.p.c.** tramite il **modulo web "Offerta Telematica"** fornito dal Ministero della Giustizia ed a cui è possibile accedere anche dal portale del gestore della vendita (precisando che il "manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" è consultabile all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche");
- b) che l'offerta d'acquisto è irrevocabile e dovrà riportare i dati identificativi del soggetto offerente (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio); qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 c.c., allegandola all'offerta;
- c) che se l'offerente è minorenni, l'offerta deve essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare;
- d) che se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta deve essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
- e) che se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica), deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri;
- f) che l'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.;



g) che l'offerente dovrà altresì dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, compilando apposite richieste su moduli reperibili sul sito del Tribunale (salva la facoltà di depositarli successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere versate le altre spese sopra menzionate;

h) che l'offerta dovrà altresì contenere

- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- il numero o altro dato identificativo del lotto;
- l'indicazione del referente della procedura;
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- il prezzo offerto nonché il termine per il versamento del saldo prezzo (in ogni caso non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione – termine soggetto a sospensione feriale);
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste;

i) che all'offerta siano **allegati**: a) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione; b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia



del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo); c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione; d) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;

j) che, per la **sottoscrizione e trasmissione**, in via alternativa, l'offerta: a) sia sottoscritta con *firma digitale* e trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata*; oppure: b) sia direttamente trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica* ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32 del 2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce la firma dell'offerta a condizione che: l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005; il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso previa identificazione del richiedente (fermo restando che tale seconda modalità di sottoscrizione e trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015);

k) che, in particolare, l'offerta ed i relativi documenti allegati sia inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, con la precisazione che: a) l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia; b) l'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con



modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo);

l) che, nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta sia formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail indicato dal Professionista delegato;

m) che, nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui venga generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita;

n) che nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore;

o) che il presentatore, quale soggetto che compila ed eventualmente firma l'Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per ciascun offerente, può trasmettere una sola offerta per ciascun esperimento di vendita.

9.3 Cauzione

9.3.1 DISPONE:

a) che l'importo della cauzione (nella misura sopra indicata) sia versato esclusivamente tramite bonifico bancario irrevocabile sul conto corrente bancario intestato alla procedura;



b) che le coordinate IBAN del conto corrente bancario intestato alla procedura per il versamento della cauzione siano riportate nell'avviso di vendita a cura del professionista delegato;

c) che il bonifico sia effettuato a cura dell'offerente in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta;

d) che in particolare, qualora nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e per la deliberazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, l'offerta sia considerata inammissibile;

e) che, in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sia restituito dal professionista al soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di due giorni lavorativi, con la precisazione che – nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara – il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dalla deliberazione finale sulle offerte all'esito dei rilanci;

f) che la restituzione della cauzione abbia luogo esclusivamente mediante disposizione di bonifico da eseguirsi in favore del conto corrente utilizzato dall'offerente per il versamento della cauzione e per l'effetto:

9.3.2 AUTORIZZA il professionista delegato ad operare sul conto corrente intestato al procedimento, anche con servizio di home banking, al fine di procedere alla restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non aggiudicatari nei termini sopra precisati;

9.4 Esame delle offerte

DISPONE:

a) che l'esame delle offerte sia effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica sopra indicato attraverso collegamento operato nella stanza assegnata ai professionisti delegati presso il Tribunale;



b) che le buste telematiche contenenti le offerte non siano aperte se non al momento dello svolgimento delle operazioni di vendita telematica sopra indicate;

c) che la partecipazione degli offerenti alle udienze telematiche abbia luogo tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;

d) che nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore;

e) che nel giorno e nell'ora fissati per l'esame delle offerte il professionista:

- verifichi le offerte formulate e la correttezza e completezza delle informazioni e dei documenti richiesti;

- verifichi l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione entro i termini sopra indicati;

- proceda conseguentemente all'abilitazione dei partecipanti per l'eventuale gara tramite l'area riservata del sito internet sopra indicato;

f) che, in ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non siano visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e che il gestore della vendita telematica proceda a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato;

9.5 Gara tra gli offerenti

DISPONE:

a) che la gara tra gli offerenti abbia luogo con la modalità della **gara telematica sincrona sull'offerta più alta** secondo il sistema dei **PLURIMI RILANCI** formulati esclusivamente in



via telematica nella medesima unità di tempo e con la **simultanea connessione** del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti;

b) che in particolare: i) i partecipanti ammessi alla gara potranno formulare esclusivamente on-line le offerte in aumento tramite l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica; ii) ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara; iii) l'aumento minimo del rilancio sia in misura pari ad Euro 1.000,00 per gli immobili con valore d'asta fino a Euro 50.000,00; ad Euro 2.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 50.000,00, sino ad Euro 120.000,00; ad Euro 3.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore a Euro 120.000,00, sino ad Euro 200.000,00; ad Euro 5.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 200.000,00 e sino ad euro 500.000,00; ad euro 10.000,00 per gli immobili con valore d'asta superiore ad euro 500.000,00.; iv) il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio effettuato;

c) che la gara abbia la seguente durata:

- la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista abbia completato le verifiche di ammissibilità delle offerte;

- la gara durerà fino a quando, **trascorsi 3 (tre) minuti dall'ultima offerta valida più alta**, non ne segua un'altra di importo superiore.

d) che la deliberazione finale sulle offerte avrà luogo al termine dello svolgimento della gara tra gli offerenti, con esclusione del sabato e dei giorni festivi;

e) che l'avvio della gara è sempre subordinato all'esito delle verifiche preliminari demandate al professionista in punto di ammissibilità dell'offerta ed alla concreta determinazione di avvio operata da quest'ultimo; qualora il termine finale per lo svolgimento della gara venga a scadere in un giorno festivo, il termine dovrà intendersi automaticamente scadente al primo giorno non festivo successivo;



f) che, una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunichi a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata e comunichi al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le abbiano effettuate (ferma la possibilità per il professionista di procedere direttamente al *download* del report dal sito del gestore);

g) che le comunicazioni ai partecipanti abbiano luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS;

h) che tali strumenti di comunicazione sono di ausilio ovvero di supporto alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma www.garavirtuale.it sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara.

9.6 Individuazione della migliore offerta ed eventuale aggiudicazione

DISPONE

a) che il professionista delegato **al termine dello svolgimento della gara tra gli offerenti, con esclusione del sabato e dei giorni festivi**, proceda all'individuazione della migliore offerta ed all'eventuale aggiudicazione in conformità ai criteri sopra indicati in sede di condizioni generali della vendita (cui integralmente si rinvia), stilando apposito verbale;

b) che il professionista delegato provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma;

c) che entro due giorni dall'aggiudicazione il professionista delegato provveda al deposito telematico in cancelleria: i) del verbale di aggiudicazione; ii) di tutte le offerte di acquisto formulate tramite portale www.garavirtuale.it unitamente alla documentazione allegata a supporto di ciascuna di essa;

d) che entro due giorni dall'aggiudicazione il delegato dovrà altresì provvedere a riaccreditare agli offerenti, mediante bonifico bancario, gli importi delle cauzioni versate;

10. CONDIZIONI GENERALI DELL'ASSEGNAZIONE



DISPONE:

a) che il professionista delegato provveda sull'istanza di assegnazione che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c. qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni: i) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte; ii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta; iii) la vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed anche all'esito della gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al valore d'asta;

b) che il professionista delegato provveda a: i) determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuti dall'assegnatario; ii) a fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti; iii) a trasmettere al giudice, all'esito del versamento e all'esito della stipula dell'atto/verbale di aggiudicazione definitivo redatto dal Notaio, copia dei medesimi atti;

11. PUBBLICITA' LEGALE

DISPONE:

11.1 contenuto e termini della pubblicità

che l'avviso di vendita sia reso pubblico con le forme di seguito indicate:

a) inserimento sul “**portale delle vendite pubbliche**” dei seguenti documenti: un estratto contenente la descrizione dell'immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale), il valore d'asta e l'offerta minima, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita; copia dell'ordinanza di vendita e copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurati dei riferimenti alle persone dei dividendi; la planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia); un numero congruo di fotografie del bene posto in vendita; indicazione dei siti



internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario;

b) inserimento dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie) su rete internet all'indirizzo web **www.asteannunci.it** (iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 30/09/09 e già predisposto per interoperare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto dal DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite dal DGSIA, oltre che in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei gestori delle vendite telematiche immobiliari e mobiliari in conformità delle regole tecnico - operative stabilite con decreto ministeriale del 26 febbraio 2015, n. 32) e relativi servizi correlati (oltre al servizio GPS Aste, Gestionale Aste e mail target) - **www.asteavvisi.it** - **www.rivistaastegiudiziarie.it** e relativa sezione Aste Giudiziarie del Tribunale di Massa **www.tribunalemassa.it**;

c) pubblicazione dell'avviso d'asta per estratto:

- sui seguenti **quotidiani** con le seguenti modalità: "La Nazione ed. Massa Carrara" nelle pagine locali dedicate alle vendite giudiziarie del Tribunale di Massa; "Il Sole 24 ore" pagina nazionale dedicata al Tribunale di Massa, relativamente agli avvisi di vendita relativi a lotti con prezzo base d'asta superiore ad € 50.000,00.

- su **Free press** "Rivista Aste Giudiziarie Tribunale di Massa" free press "Rivista delle Aste Giudiziarie edizione Lombardia" dedicato alle vendite Giudiziarie dei Tribunali della Lombardia editi e distribuiti dal Gruppo Edicom.

- inoltre, con riferimento alle vendite con prezzo base di valore superiore ad € 50.000,00 nei seguenti servizi di pubblicità complementare:

- scheda informativa su "Canale Aste " - web TV www.canaleaste.it regolarmente iscritto nell'elenco Ministeriale edita da Edicom Finance Srl e dedicato alle vendite immobiliari;



- Servizio "Gestionale Aste" con inserimento degli avvisi di vendita sui principali portali Internet immobiliari privati quali ad esempio www.casa.it.

11.2 modalità operative della richiesta di pubblicità

a) che tutti gli adempimenti pubblicitari sopra indicati siano richiesti, tempestivamente e comunque almeno 60 giorni prima dell'udienza di vendita telematica deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte (di cui oltre), a cura del professionista delegato al Gruppo Edicom sede di Rovigo, Via Verdi, 2 Rovigo tel. 0425 460355 Fax 0425.461490, e-mail info.massa@ediservicesrl.it - sede operativa Via San Donà 28/b int. 1 – Venezia – Mestre tel. 0415369911 fax 041 5351923, numero verde 800630663 per gli utenti), individuata dal Tribunale come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità sui siti internet privati, sul portale delle vendite pubbliche e sui giornali;

b) che la società Gruppo Edicom dovrà curare che gli adempimenti pubblicitari siano effettuati almeno **45 giorni prima dell'udienza di vendita telematica deputata al vaglio di ammissibilità delle offerte (di cui oltre), con permanenza degli avvisi su tutti i siti internet sopra indicati per l'intero periodo;**

c) che la documentazione da pubblicare sia **preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità delle parti oggetto del procedimento e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità delle stesse e di eventuali soggetti terzi**, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;

d) che il professionista è responsabile:

- di trasmettere al Gruppo Edicom la contabile (in formato elettronico RT-p7m) di avvenuto versamento del contributo necessario per la pubblicazione sul "portale delle vendite pubbliche";

- di verificare la correttezza della pubblicità sul portale, sui siti internet e sul quotidiano;



- di comunicare entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, alla società l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno fissato per la vendita;

- di comunicare, via PEC, ai legali delle parti, prima dell'effettuazione della pubblicità di cui sopra, copia dell'avviso di vendita al fine di consentirne la partecipazione e/o il deposito delle domande di assegnazione per il caso di asta deserta ai sensi dell'art.588 c.p.c.

e) che il testo dell'avviso di vendita inserito per estratto sul quotidiano contenga unicamente i seguenti dati: numero del procedimento e del lotto; nome del professionista delegato; diritto oggetto della vendita; ubicazione, tipologia e descrizione sommaria del bene; valore d'asta ed offerta minima per l'aggiudicazione; data, ora e luogo della vendita; nome e recapito telefonico del custode giudiziario; dove reperire maggiori informazioni (cancelleria, siti internet);

f) che siano invece omessi i dati catastali e i confini del bene nonché i nomi delle parti.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA

12.1 DELEGA il medesimo professionista a nominare il Notaio al fine di adempiere agli incombeni successivi all'aggiudicazione provvisoria (meglio descritti al punto 8.6 punto c e seguenti) e per l'effetto:

12.2 DISPONE che gli stessi si attengano, nello svolgimento dell'incarico, alle seguenti prescrizioni generali e, segnatamente, i professionisti, ognuno per quanto di sua competenza:

a) comunichino all'aggiudicatario in sede di aggiudicazione provvisoria il termine finale di tale versamento e le modalità per effettuare il pagamento;

b) acquisisca documentazione in ordine al regime patrimoniale della famiglia dell'aggiudicatario, se coniugato, nonché alla sussistenza di presupposti per eventuali agevolazioni fiscali;



c) aggiorni le visure ipotecarie e le visure catastali al fine di verificare l'esistenza di eventuali modificazioni intervenute;

d) provveda altresì a verificare l'esatto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti nei termini sopra precisati;

e) entro trenta (30) giorni dal versamento del saldo del prezzo e delle presumibili spese di trasferimento, delle relative imposte e degli onorari e spese notarili, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, rediga atto notarile che sia contemporaneamente verbale di aggiudicazione definitivo e che preveda la partecipazione del curatore dell'eredità giacente come parte venditrice, dell'aggiudicatario come parte acquirente, degli eventuali difensori di tali soggetti, e ove lo desiderino anche con l'intervento dei creditori iscritti;

f) atto/verbale di aggiudicazione definitivo che dovrà contenere, oltre ai contenuti minimi dell'atto notarile, anche le ulteriori indicazioni previste dall'art. 126 c.p.c.;

12.3 DELEGA altresì i medesimi professionisti alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale dell'atto/verbale di aggiudicazione definitiva redatto dal Notaio designato, alla comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti all'atto di trasferimento laddove i titolari di privilegi iscritti ne abbiano prestato il loro assenso alla cancellazione, nonché ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c, ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, conseguente al trasferimento del bene, con autorizzazione a richiedere all'aggiudicatario eventuale integrazione del fondo spese a copertura degli oneri (imposte, spese, ecc.) di trasferimento.

DISPONE che il delegato/curatore, in caso di rifiuto dei titolari di ipoteche/privilegi iscritti alla cancellazione dei gravami, provveda a formare lo stato di graduazione o piano di



riparto; e così: - rendere possibile al Giudice delegato di informare il collegio (data la peculiarità della procedura) affinché proceda in composizione collegiale alla emissione del decreto di purgazione.

DISPONE che il professionista delegato svolga almeno due (preferibilmente **tre**, ove possibile) esperimenti di vendita ogni dodici mesi.

DISPONE che, ovviamente, qualora l'aggiudicazione si perfezioni prima della udienza di seguito fissata, il curatore dell'eredità giacente/professionista delegato alla vendita rimetta immediatamente gli atti allo scrivente per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

F I S S A

la prossima udienza **per il giorno 26.10.2021 ore 12.00** al fine di verificare lo svolgersi delle operazioni delegate.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito (tra cui in particolare la comunicazione della presente ordinanza al curatore dell'eredità giacente/professionista delegato

Massa, 03.02.2020

Il Giudice

Dott. Alessandro Pellegri

